

*(I lavori iniziano alle ore 10.30 con l'esame del punto all'o.d.g.
inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")*

**Interpellanza n. 748 presentata dal Consigliere Magliano inerente a:
"Compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate - applicazione della
normativa di cui all'art. 3 comma 6 DPCM 159/2013"**

PRESIDENTE

Ha chiesto di illustrare l'interpellanza il Consigliere Silvio Magliano; prego, Consigliere, ha facoltà di intervenire per cinque minuti.

MAGLIANO Silvio

Grazie, Presidente.

Ringrazio l'Assessore Marrone che oggi si occuperà di politiche sociali e di ambiente: è sempre un po' stucchevole vedere che, alla fine, è sempre lui a dover rispondere. Sarebbe importante che fossero presenti gli Assessori competenti per materia, per poi avere un dialogo rispetto alla replica che il Consigliere interrogante può fare.

Come ben sa, Presidente, questa è una materia assolutamente spinosa e importante. Il riferimento al tema dell'ISEE, quindi alla compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate, è un tema dirimente proprio perché, alla luce della norma nazionale e alla luce delle sentenze che io sono andato a riproporre all'interno di questo testo, in questo momento, nella nostra Regione, abbiamo tutta una serie di conseguenze e di liberi arbitrii, diciamo così, utilizzati dai Comuni e dagli Enti gestori che, di fatto, non ottemperano a quello che lo Stato ha detto.

Ai sensi dell'articolo 2 del DPCM, quello a cui faccio riferimento, n. il 159/2013, *"l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio sanitarie..."*.

In base all'articolo 14, comma 5 del DPCM 159/2013, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione continuano ad essere concesse secondo le disposizioni previgenti, almeno fino alla data di emanazione degli atti, anche normativi, conformi alle nuove disposizioni e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione della DSU e quindi non oltre il 31 dicembre 2015.

La Giunta regionale - qui faccio un po' di storia all'interno dell'atto - con proprio provvedimento del 2015, ha deliberato le "Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 159", demandando altresì al Direttore regionale alla Coesione Sociale la designazione dei componenti del tavolo tecnico. Il tavolo è stato istituito con determina n. 137 del 3 marzo 2015. Dal 2015 ad oggi la Regione, con varie determine, ha prorogato il regime di gestione transitoria di applicazione dell'ISEE.

L'INPS, con la circolare n. 137 del 25 luglio 2016, ha recepito le sentenze del Consiglio di

Stato n. 838, 841 e 842 con le quali si stabiliva l'esclusione, ai fini del calcolo ISEE, dei redditi derivanti da pensioni e indennità a favore di componenti il nucleo familiare con disabilità.

Il DPCM 159 stabilisce che *"il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, ai sensi del DPR 223 del 30 maggio 1989, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2"*.

Il 7 agosto 2020 io avevo già presentato, al fine di sollecitare l'attenzione e l'interesse della Giunta sul tema, un'interpellanza avente ad oggetto "Applicazioni della normativa ISEE (DPCM 159/2013)"; la risposta dell'Assessore era stata oggettivamente un po' evasiva, nel senso che aveva fatto riferimento all'ANCI, al fatto che c'è una problematica importante e che bisognerebbe parlare con gli Enti gestori e con i Comuni. Detto questo, con sentenza n.7850/2020, il Consiglio di Stato ha riaffermato alcuni elementi e principi che chiariscono ulteriormente gli aspetti determinanti relativi alla questione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate.

In sintesi, si dice che l'ISEE è il criterio al quale i Comuni devono attenersi per determinare l'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini. I Comuni non possono introdurre altri criteri che tendano, di fatto, a ridurre ciò che la legge ha stabilito essere parte integrante dei livelli essenziali delle prestazioni (ISEE); non possono rientrare, quindi, in tali criteri le valorizzazioni delle provvidenze economiche fruite dalla persona con disabilità (esempio, pensione di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento, ecc., pacificamente escluse dal calcolo del reddito ai fini ISEE, poiché non considerate una componente del patrimonio personale). A fronte di ISEE pari a zero, zero deve essere la quota di compartecipazione al costo.

Detto questo, io interpellò la Giunta regionale per sapere se intenda adottare le misure necessarie, ed entro quali tempistiche, affinché l'assistenza domiciliare, ma tutto il mondo dell'assistenza di questa natura, sia riconosciuta a tutti i cittadini con i parametri previsti dalla riforma ISEE, DPCM 159/2013, e confermati dal Consiglio di Stato (sentenza n. 7850/2020)

Presidente, le norme sono chiare. Noi, in questi anni, ad oggi, in Regione Piemonte, non siamo ancora stati in grado di dare indicazioni nette e precise a tutti i soggetti che si occupano di assistenza e di politiche sociali sui territori, onde evitare che accettano quello che viene detto in termini di ISEE; poi, però, si aggiungono altri criteri, altre fattispecie che, alla fine, fanno pagare la prestazione alle persone con disabilità.

Grazie, Presidente, ho concluso.

PRESIDENTE

Ringraziamo il Consigliere Silvio Magliano per l'illustrazione; la Giunta ha chiesto di rispondere all'interpellanza delegando l'Assessore Maurizio Marrone.

Prego, Assessore, ha facoltà di intervenire per cinque minuti.

MARRONE Maurizio Raffaello, Assessore ai rapporti con il Consiglio regionale

Grazie, Presidente.

Riporto la risposta scritta che mi è stata inoltrata dall'Assessore Caucino, competente per materia.

Posto che l'attuale disciplina regionale (DGR n.10-881 del 12 gennaio 2015, da ultimo prorogata con DGR 16-6411 del 26 gennaio 2018) contenente linee guida per l'applicazione della normativa ISEE, di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, non ha né può contenere disposizioni in contrasto con quanto dettato in materia di compartecipazione alle spese da

parte dei cittadini dalla normativa nazionale e da ultimo ribadite (in punto compartecipazione da parte di soggetti disabili) dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato n. 7850/2020, si ribadisce che quanto disposto dal legislatore al riguardo (ossia che nel calcolo del reddito ai fini ISEE per la misurazione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini disabili sono escluse pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, eccetera) è direttamente applicabile sulla scorta dell'esplicito richiamo operato dalle deliberazioni di Giunta al DPCM stesso.

Ciò premesso, si rileva, inoltre, che l'assunto in virtù del quale la DGR 56-13332 del 15 febbraio 2010 *"...prevede la partecipazione per la quota sociale della persona con disabilità, considerando reddito le indennità e le pensioni percepite per le disabilità riconosciute..."* e, conseguentemente, determinerebbe il rientrare delle medesime nel calcolo del reddito ai fini ISEE per la misurazione della compartecipazione, non corrisponde al vero, in quanto non solo la DGR *de quo* è stata adottata prima dell'entrata in vigore del DPCM n. 159/2013, ma soprattutto è stata da ultimo implicitamente abrogata dalla DGR n. 3-2257 del 13 novembre 2020, in specie nella parte in cui prevede che *"...tutte le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) devono essere utilizzate per la copertura della componente sociale delle prestazioni di natura domiciliare..."*.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nell'interpellanza, non solo tali indennità non sono computate né erano computabili ai fini del calcolo del reddito ISEE per la misurazione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini disabili, ma - e ciò rileva ancor di più - la DGR n. 56-13332 del 15 quindici febbraio 2010 non è più in vigore ed efficace e, nello specifico, nella parte in cui quest'ultima disponeva che le indennità di cui sopra dovessero essere utilizzate per la copertura della componente sociale delle prestazioni di natura domiciliare.

Provvederò seduta stante a consegnare copia scritta della risposta al Consigliere interpellante.

PRESIDENTE

Ringraziamo l'Assessore Maurizio Marrone per la risposta.

Il Consigliere Silvio Magliano ha richiesto la parola per una replica.

Prego, Consigliere; ne ha facoltà per cinque minuti.

MAGLIANO Silvio

Grazie, Presidente.

Prendo atto che l'attenzione nella risposta a questa interpellanza si è focalizzata nel primo punto del *"rilevato che"*, in cui, di fatto, sostengo che rimanendo valida la deliberazione della Giunta regionale del 2010 n. 56-1332, la Regione prevede la partecipazione per la quota sociale della persona con disabilità, considerando reddito le indennità e le pensioni percepite per le disabilità riconosciute. Di fatto, si prende questo tema per non dare una risposta, fondamentalmente. Perché, discutendo con associazioni che continuano incessantemente questa battaglia contro l'inserimento di altri criteri, contro l'inserimento di altre caratteristiche, contro l'inserimento di altri quozienti affinché queste persone possano pagare, penso che su questo si sia persa nuovamente un'occasione per poter fare un approfondimento preciso e puntuale. Perché accade nella nostra Regione, accade in alcuni consorzi, accade con alcuni enti gestori, che a questi soggetti vengano richiesti più elementi legati al loro

patrimonio. Ed è evidente che, da questo punto di vista, come Regione dovremmo prima o poi aprire un Tavolo con tutte queste associazioni e cercare una soluzione.

Chiaramente, sarà una soluzione che, in qualche modo, potrà costare. Ma è altrettanto vero che non possiamo immaginare che, come spesso accade nella nostra Regione, a coloro che chiedono la domiciliarità piuttosto che l'ingresso in strutture (centri diurni e non solo) gli vengano calcolati parametri che la legge non prevede.

Leggerò con attenzione quanto scritto dall'Assessora (peraltro, ringrazio l'Assessore Marrone se mi fornirà la risposta *brevi manu*). Mi pare, però, che ci si sia soffermati su un pezzo dell'interpellanza che, in qualche modo, poteva essere fraintendibile per non affrontare il problema fino in fondo, cosa che, invece, a nostro avviso, è dovuta e doverosa.

Anche perché c'è proprio un'idea di fondo che ho approfondito insieme ai rappresentanti delle associazioni di questo settore: tutto quello che hanno queste persone in termini di patrimonio mobiliare, se cresce, prima o poi farà di fatto salire il loro ISEE; dunque, questa idea di inserire ulteriori coefficienti ha una natura anche sbagliata, perché fondamentalmente queste persone devono avere delle risorse, non gli si può prosciugare tutto quello che hanno. Infatti, è con quelle risorse che possono comprarsi e pagarsi altre tipologie di cure e altre tipologie di beni e servizi di cui possono aver bisogno, proprio perché tutto l'impianto socio-assistenziale e sanitario della nostra Regione non prevede la gratuità di tutto quello che le persone con disabilità grave e media hanno bisogno.

Da questo punto di vista - mi avvio alla conclusione - mi auguro che si apra prima o poi un ragionamento fino in fondo e si tenga conto di quello che le associazioni stanno chiedendo. Altrimenti, Presidente, capiterà, come spesso accade, che qualche associazione di volontariato particolarmente preparata e particolarmente puntuta si presenti di fronte ai giudici competenti e vinca: a quel punto, la Regione e gli enti di competenza dovranno adeguarsi.

In teoria - concludo, Presidente - la politica non dovrebbe aver bisogno di sentenze perché qualcuno gli ricordi che, forse, c'era un lavoro politico e legislativo da svolgere. Però questo è.

Leggerò con attenzione la nota redatta dall'Assessore Caucino, ma penso che in questi anni torneremo su questo punto fin quando non sarà fatta oggettivamente giustizia ed equità sociale. Grazie.

PRESIDENTE

Ringraziamo il Consigliere Silvio Magliano per la replica.

OMISSIS

(Alle ore 10.58 il Presidente dichiara esaurita la trattazione del punto all'o.d.g. inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")

(La seduta inizia alle ore 14.03)